

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NEI COMUNI

In base all'art. 119 della Costituzione i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di spesa, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli economico e finanziari stabiliti dall'ordinamento comunitario.

Comuni, Province, Regioni, Città Metropolitane dispongono di risorse proprie, essi stabiliscono entrate e tributi propri in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi di coordinamento di finanza pubblica e del sistema tributario. Attraverso le loro entrate gli enti locali finanziano integralmente le spese pubbliche di loro competenza.

Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza del contribuente affinché contribuisca alla copertura delle spese pubbliche. Le tipologie di tributi più comuni sono le tasse, le imposte, i contributi ed i tributi speciali.

Le entrate tributarie vanno classificate in bilancio al TITOLO I delle entrate, mentre le entrate extratributarie vanno imputate e classificate al TITOLO III.

Al termine dell'attività istruttoria, se l'amministrazione finanziaria abbia riscontrato delle irregolarità, emana un atto chiamato avviso di accertamento.

Si tratta di un tipico atto amministrativo il cui fine è indicato nell'art. 53 della Costituzione con la necessità di garantire che tutti debbano contribuire alle spese pubbliche in natura della loro capacità contributiva. Si vuole, con l'avviso di accertamento, evitare di arrivare al ruolo coattivo (quando in seguito all'avviso di accertamento il soggetto continua a non pagare), procedendo alla riscossione forzata.

Gli avvisi di accertamento diventano eseguiti decorsi i termini di presentazione del ricorso (60 giorni) e devono espressamente contenere l'avvertimento che, decorsi i termini di scadenza per il pagamento, la riscossione delle somme avverrà tramite gli agenti della riscossione.

La notificazione avviene tramite consegna di copia al destinatario a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio fiscale del contribuente, oppure tramite pec.

L'avviso di accertamento deve indicare la motivazione, il dispositivo nonché l'imponibile accertato, le aliquote applicate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d'acconto, dei crediti di imposta.

La notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione oppure entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata omessa o giudicata nulla.

Oltre a suddetto controllo formale, gli uffici possono procedere alla rettifica totale (accertamento generale) o parziale (accertamento parziale) del reddito.

L'accertamento generale è effettuato nei confronti di persone fisiche non soggetti a reddito di impresa o reddito autonomo, e può essere analitico o sintetico.

Si ha accertamento analitico quando l'ufficio riesce a determinare, dato per dato, il reddito complessivo della persona fisica; qualora, durante l'accertamento analitico, risulti che il reddito complessivo ecceda, almeno del 20%, a quello effettivamente dichiarato, si procede ad accertamento sintetico. Questo nei casi in cui il contribuente spenda di più rispetto all'ammontare del reddito complessivo netto analiticamente accertato.